

Codice A1816B

D.D. 28 settembre 2020, n. 2519

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6574. Autorizzazione idraulica per lavori di rifacimento di difesa spondale nel torrente Riddone (sponda idrografica destra) a monte del ponte privato (pratica demaniale CNPO168) in comune di Alba (CN). Richiedente: Città di Alba (CN)



ATTO DD 2519/A1816B/2020

DEL 28/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6574. Autorizzazione idraulica per lavori di rifacimento di difesa spondale nel torrente Riddone (sponda idrografica destra) a monte del ponte privato (pratica demaniale CNPO168) in comune di Alba (CN). Richiedente: Città di Alba (CN)

In data 26/08/2020, la Città di Alba (CN) ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per i lavori di rifacimento di un tratto di difesa spondale in destra idrografica del torrente Riddone, a monte del ponte privato (pratica demaniale CNPO168), in comune di Alba (CN).

Con nota 41768/A1816B del 02/09/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento.

Constatato che il limite amministrativo comunale tra Alba e Guarene coincide con il corso d'acqua e che la sponda idrografica sinistra del torrente Riddone ricade in comune Guarene, in data 21/09/2020 sono pervenute le integrazioni progettuali richieste durante il sopralluogo.

Il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale di Alba n.221 del 31/07/2020 e Deliberazione della Giunta Comunale di Guarene n. 121 del 12/09/2020.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Sergio Sordo, in base ai quali sono previsti i seguenti lavori sulla sponda idrografica destra del torrente Riddone da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904, in corrispondenza del mappale 312 del F.4 del comune di Alba e del mappale 222 del F.3 del comune di Guarene:

1. rimozione difesa spondale ammalorata
2. realizzazione tratto di scogliera in massi (lunghezza 30 m e altezza fuori terra 4 m) in continuità al muro in cls esistente

Si ritiene che per l'opera di cui sopra, ai sensi del regolamento regionale n.14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Riddone.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/77 art. 89
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. n. 40/98 e s.m.i.
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- L.R. 23/2008 art. 17
- D.G.C. di Alba n.211 del 31/07/2020
- D.G.C. di Guarene n.121 del 12/09/2020

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Città di Alba, ad eseguire i lavori di rifacimento della difesa sponale nel torrente Riddone (sponda idrografica destra) a monte del ponte privato (pratica demaniale CNPO168) nel comune di Alba (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la difesa sponale non dovrà essere sopraelevata rispetto alla quota del piano di campagna nè alla sponda opposta; la difesa dovrà essere ben inserita nella sponda al fine di evitare restringimenti della sezione di deflusso del corso d'acqua,
3. le sponde e le opere di difesa sponale interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del

corso d'acqua;

6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione, il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità della difesa spondale (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta della difesa spondale mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
10. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
11. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
12. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe